



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 2 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
MACERATA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 44/2026 – Cancellazione ufficio mancanza requisito residenza e procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito avete richiesto un parere in merito alla possibilità di cancellare d'ufficio dall'albo un iscritto che non ha più né la residenza e né il domicilio professionale nel circondario di competenza dell'Ordine e nei cui confronti penda un procedimento disciplinare. In particolare, è stato richiesto se possa procedersi alla cancellazione dell'iscritto alla luce di quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2025 e il Ministero della Giustizia con il successivo parere recepito dal Consiglio Nazionale con l'Informativa n. 121/2025, secondo cui deve ritenersi non più sostenibile il divieto generalizzato di cancellazione dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

Con l'Informativa n. 121 del 31 luglio 2025 è stata data notizia agli Ordini territoriali del parere reso dal Ministero della Giustizia a seguito del quesito formulato dal Consiglio Nazionale dopo aver preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 23 maggio 2025. Evidenziando che nell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è presente alcuna norma che disciplina la cancellazione dall'albo professionale e che per orientamento costante il Consiglio Nazionale "ha da sempre ritenuto sussistente il divieto di cancellare dall'Albo l'iscritto, d'ufficio o su istanza di parte, nei cui confronti penda un procedimento penale o un procedimento disciplinare" è stato chiesto al Ministero se, alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, la posizione assunta dal Consiglio Nazionale, ricavata in via interpretativa dall'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 139/2005, che vieta il trasferimento dell'iscritto quando lo stesso sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale, dovesse essere rivista. Il Ministero, nel parere reso il 23 luglio 2025 (allegato all'Informativa n. 121/2025), ha evidenziato che "I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell'ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurato: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare".

Nell'informativa 121/2025, alla luce del quesito posto e del parere reso dal Ministero della Giustizia, si è dato atto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il generale divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, ricavato in via interpretativa dall'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 139/2005, non può più ritenersi sussistente nell'Ordinamento professionale.

Da ciò logicamente consegue che:

- a) se l'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare fa istanza di cancellazione dall'albo, il Consiglio dell'Ordine può cancellarlo;
- b) nel caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione nell'albo, il Consiglio dell'Ordine può avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

In relazione alla cancellazione d'ufficio occorre evidenziare che la stessa è disposta dal Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, lettera e) del D.Lgs. 139/2005, esclusivamente nei casi in cui il professionista perda un requisito di iscrizione di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 139/2005. Tra i requisiti di cui all'art. 36, comma 1 D.Lgs. n. 139/2005 per essere iscritti all'Albo di quell'ordine nonché per mantenervi l'iscrizione v'è quello di avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine. Il venir meno di tale requisito, come confermato dal PO n. 147/2018, determina la perdita del diritto ad essere iscritto all'Albo e comporta l'obbligo per l'Ordine di attivare il procedimento finalizzato alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo, rispettoso delle garanzie procedurali di cui alla L. n. 241/1990, anche nell'ipotesi in cui, per quanto sopra osservato, nei confronti dell'iscritto penda un procedimento disciplinare.

In linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale e ribadito dal Ministero della Giustizia, si evidenzia che la cancellazione estinguerà solo il procedimento disciplinare in corso, mentre non consumerà la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina nei confronti del professionista che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all'Albo da parte del professionista.

Infine, quanto al quesito inerente alla possibilità o meno di accogliere la richiesta di trasferimento in presenza di un procedimento disciplinare pendente deve fornirsi risposta negativa in quanto, come confermato anche dal parere reso dal Ministero, continua a permanere il divieto di cancellazione dall'Albo nelle ipotesi in cui l'istante, sottoposto a procedimento disciplinare, richieda il trasferimento ad altro Albo ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 139/2005.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio